



22843/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

TRIBUTI ALTRI
Mezzazione
semplicità

Dott. MAURO MOCCI

- Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Rel. Consigliere -

Ed. 01/07/2018 - C.C.

Dott. MARIA ENZA LA TORRE

- Consigliere -

R.G.N. 383/2017

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI

- Consigliere -

Cea. 22843
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 383-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTO FINOCCHIARO;

- *controricorrente* -

contro

- intímato -

avverso la sentenza n. 3180/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 14/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro [redacted] e nei confronti della [redacted] spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio contro la pronunzia che aveva annullato i ruoli ed il fermo impugnati da [redacted], ritenendo inammissibile la produzione in grado di appello della documentazione concernente la notifica delle cartelle di pagamento.

[redacted] spa, costituitasi con controricorso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate.

La parte intimata non si è costituita.

Con l'unico motivo proposto si prospetta la violazione degli artt.57 e 58 d.lgs.n.546/1992. Avrebbe errato la CTR nel ritenere inammissibile la produzione in grado di appello.

La censura è fondata.

Orbene, la sentenza impugnata non si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che consente, nel giudizio tributario, la produzione di documenti per la prima volta in appello - cfr. Cass. n. 5491/2017, Cass. n. 169512/2012, Cass. n. 18604/2012, Cass. n. 6734/2015 -. Del resto, giova

rammentare che tale indirizzo risulta viepiù confermato, di recente, da Corte cost. n. 199/2017, che ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art.58 d.lgs. n.546/1993 proposta dalla CTR Campania rilevando, in particolare, che "...la previsione che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché "il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile".

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va per l'effetto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 4.7.2018 in Roma.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 SET. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Suzia DIPRIMA

[Handwritten signature]